

Causa C-800/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 dicembre 2023

Giudice del rinvio:Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
(Belgio)**Data della decisione di rinvio:**

15 dicembre 2023

Imputati:

DRINKS 52 BVBA

NZ

Altra parte nel procedimento:

Minister van Financiën

Oggetto del procedimento principale

La presente domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento in cui DRINK 52 BVBA e NZ (in prosieguo: gli «imputati») sono perseguiti penalmente a causa di una violazione della normativa penale belga in materia doganale per la detenzione e l'importazione a fini commerciali in maniera irregolare in Belgio – dalla Germania e dai Paesi Bassi – di prodotti soggetti ad accisa, senza imposizione delle accise belghe e dell'imposta sugli imballaggi e senza essere in possesso a tal fine di un'autorizzazione per un regime sospensivo dell'accisa.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione dell'articolo 42 del regolamento (UE)

n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «CDU»), al fine di sapere se, in caso di impossibilità di presentazione dei beni confiscati, il controvalore dei beni soggetti ad accisa 1) non configuri una sanzione (penale) bensì un effetto civilistico della condanna penale; 2) possa essere cumulato con un'ammenda; e 3) possa essere ridotto.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 42 CDU possa essere interpretato nel senso che esso non osta a un regime nazionale come quello di cui agli articoli 220 AWDA (Algemene wet inzake douane en accijnzen, legge nazionale sulla dogana e sulle accise, Belgio) 221, §1, AWDA, 1382 e 1383 Burgerlijk Wetboek (Codice civile, Belgio), 44 e 50 Strafwetboek (Codice penale, Belgio), ai sensi dei quali la condanna al pagamento del valore dei beni soggetti ad accisa, in caso di impossibilità di presentazione dei beni confiscati, alla luce dei principi generali del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea («TUE»), non deve essere qualificata come una sanzione di natura penale, o quantomeno come una sanzione, bensì come un effetto civilistico della condanna penale.

2) Se l'articolo 42 CDU possa essere interpretato nel senso che esso, alla luce dei principi generali del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, TUE, segnatamente del criterio di proporzionalità, sancito anche all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non osta a un regime nazionale come quello di cui agli articoli 220 AWDA, 221, §1, AWDA, 1382 e 1383 Burgerlijk Wetboek, 44 e 50 Strafwetboek, ai sensi dei quali la condanna al pagamento del valore dei beni soggetti ad accisa, in caso di impossibilità di presentazione dei beni confiscati, può essere cumulata con una condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria calcolata applicando un moltiplicatore dei diritti evasi.

3) Se l'articolo 42 CDU possa essere interpretato nel senso che esso, alla luce dei principi generali del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, TUE, segnatamente del criterio di proporzionalità, sancito anche all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non osta a un regime nazionale come quello di cui agli articoli 220 AWDA, 221, §1, AWDA, 1382 e 1383 Burgerlijk Wetboek, 44 e 50 Strafwetboek, ai sensi dei quali la condanna al pagamento del valore dei beni soggetti ad accisa, in caso di impossibilità di presentazione dei beni confiscati, non conferisce al giudice nazionale un potere di moderazione al fine di prendere in considerazione le circostanze concrete della causa, segnatamente la situazione finanziaria dell'imputato.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 49, paragrafo 3;

Trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 6, paragrafo 3;

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, articolo 42, paragrafi 1 e 2.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Algemene wet inzake douane en accijnzen (Legge nazionale sulla dogana e sulle accise, Belgio, AWDA), articolo 220, articolo 221, paragrafo 1, articolo 265;

Burgerlijk wetboek (Codice civile, Belgio), articoli 1382, 1383 e 1384;

Strafwetboek (Codice penale, Belgio), articoli 44 e 50;

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks (Decreto ministeriale recante il regime fiscale di imballaggi di bibite soggetti a imposta sugli imballaggi e prodotti soggetti a ecotassa), articolo 5.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 15 aprile 2020 è stata avviata un'indagine penale su un illecito doganale commesso dagli imputati. Essi sono stati perseguiti per detto illecito avendo importato irregolarmente in Belgio dalla Germania e dai Paesi Bassi a fini commerciali prodotti soggetti ad accisa, segnatamente 520 195,56 litri di acqua potabile, 750 082,06 litri di gazzosa e 1 772,40 litri di scioppo.
- 2 In queste importazioni non è stato tenuto conto delle accise e dell'imposta sugli imballaggi belghe, che sono dovute ai sensi della normativa nazionale applicabile, mentre gli imputati non erano in possesso di un'autorizzazione per un regime sospensivo dall'accisa. L'evasione delle accise e dell'imposta sugli imballaggi ha fruttato agli imputati un rilevante vantaggio patrimoniale, stimato in EUR 210 523,69.
- 3 Il ministro delle finanze (Belgio) chiede il pagamento di una sanzione pecuniaria e dei diritti evasi e la confisca delle bevande di cui sopra.
- 4 Esso chiede anche la condanna degli imputati al pagamento del valore delle succitate bevande – stimato complessivamente in EUR 479 966,34 – giacché dette merci non possono essere confiscate in quanto gli imputati non sono più in grado di presentarle.
- 5 Il giudice del rinvio ha deciso di presentare questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») al fine di apprendere se, in caso di impossibilità di presentazione dei beni confiscati, il valore dei beni soggetti ad accisa 1) configuri non una sanzione (penale) bensì un effetto

civilistico della condanna penale; 2) possa essere cumulato con una sanzione pecuniaria e 3) possa essere ridotto.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 Gli imputati sostengono, tra l'altro, che non è consentito imporre loro non soltanto una sanzione pecuniaria, ma condannarli inoltre al pagamento del valore delle merci (ossia di un importo corrispondente al valore dei beni sottratti alla vigilanza doganale) se queste sono fisicamente assenti.
- 7 Il secondo imputato rinvia a una sentenza della Corte di giustizia che, in un caso analogo, ha già dichiarato che l'obbligo, per il responsabile dell'infrazione, di pagare, oltre a una sanzione pecuniaria, un importo corrispondente al valore delle merci sottratte alla vigilanza doganale deve essere qualificato come sanzione (sentenza del 4 marzo 2020, Schenker, C-655/18, EU:C:2020:157, punto 40).

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 8 Il giudice del rinvio constata che, sebbene la normativa belga in materia doganale non preveda una norma di legge ai sensi della quale gli imputati possono essere condannati al pagamento del valore delle merci confiscate, questa tecnica viene generalmente accettata dalla giurisprudenza dei supremi organi giurisdizionali belgi.
- 9 Nella giurisprudenza dello Hof van Cassatie (Corte di Cassazione, Belgio) e del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) è stato dichiarato tra l'altro che:
 - (i) la condanna al pagamento del valore delle merci confiscate non è qualificata come una sanzione di natura penale, ma come un effetto civilistico della condanna penale a una confisca speciale;
 - (ii) la condanna al pagamento del valore configura un'applicazione degli articoli 1382 e 1383 Burgerlijk Wetboek (Codice civile, Belgio), dell'articolo 44 Strafwetboek (Codice penale, Belgio), da cui il giudice penale ricava la sua competenza, e dell'articolo 50 Strafwetboek (Codice penale, Belgio) sulla condanna solidale al risarcimento del danno in caso di una pluralità di autori del reato;
 - (iii) la confisca delle merci è una pena espressamente prevista dall'articolo 221, §1, AWDA, e dalla natura stessa di tale pena discende che, nei casi previsti all'articolo 220 AWDA, ciascun autore del reato può ragionevolmente prevedere che, nel caso in cui ometta di presentare le merci confiscate, il giudice penale gli imporrà il pagamento del valore delle stesse in denaro;
 - (iv) la condanna al pagamento del valore non ha l'obiettivo di risarcire il danno derivante dal reato, ma quello consistente nell'assenza delle merci da confiscare; e
 - (v) il giudice penale non ha la possibilità di ridurre l'importo consistente nel valore.

- 10 Da quanto precede discende la constatazione che, ove le merci confiscate non siano più disponibili, gli imputati possono essere condannati in Belgio al pagamento del valore di dette merci, in combinazione con una sanzione pecuniaria da imporre separatamente e con un'azione di diritto tributario di rimborso dei diritti evasi.
- 11 Secondo il giudice del rinvio la normativa penale belga in materia doganale non opera alcuna distinzione tra la situazione in cui le merci confiscate sono sottratte al commercio e quella in cui esse sono fisicamente presenti.
- 12 Per contro, nella sentenza Schenker la Corte di giustizia distingue tra i due casi. In particolare, la Corte sembra accettare la condanna al pagamento del valore solo nel caso in cui le merci sono state confiscate e sottratte al commercio. Al punto 44 di quella sentenza infatti la Corte ha dichiarato che l'obbligo di pagare una somma corrispondente al valore delle merci nelle circostanze di quella fattispecie, in cui le merci non erano state confiscate, non risultava proporzionato, indipendentemente dal fatto che tale sanzione si aggiungesse a quella pecuniaria inflitta separatamente.
- 13 In considerazione di quanto precede non è certo se la prassi giurisprudenziale belga sia conforme al diritto dell'Unione. Per questo motivo il giudice del rinvio presenta alla Corte le questioni pregiudiziali sopra formulate.

DOCUMENTO D'AMMINISTRAZIONE